



COMUNE DI SENORBI'

Provincia Del Sud Sardegna

BANDO

per l'assegnazione di contributi per il sostegno alla locazione di cui alla L. 431/98, art. 11 Annualità 2020 - mensilità Gennaio - Aprile 2020

Approvato con determinazione n. 139 del 19.05.2020

Art. 1 - Finalità

Il presente bando è finalizzato a sostenere i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo di proprietà privata per il pagamento del canone d'affitto relativo alle mensilità gennaio - aprile dell'anno 2020.

Art. 2 - Riferimenti normativi

- Legge 9 dicembre 1998 n. 431, all'art. 11;
- Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999;
Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/1 del 17/04/2020;
- Determinazione del Servizio Edilizia Residenziale dell'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici n. 593 prot. 11278 del 21/04/2020 ;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 14.05.2020;

Art. 3 - Destinatari e requisiti per l'accesso al contributo

Possono presentare domanda i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:

- residenza anagrafica nel Comune di Senorbì sussistente al momento della presentazione della domanda;
- titolarità di un contratto di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata, site nel Comune di Senorbì e occupate a titolo di abitazione principale;
- titolarità di contratti di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica, destinate alla locazione permanente, di cui al Decreto Ministero delle Infrastrutture n. 2523 del 27.12.2001, cosiddette "20.000 abitazioni in affitto", occupate a titolo di abitazione principale;
- per gli immigrati extracomunitari è necessario il possesso di un regolare titolo di soggiorno.

Il contratto di locazione deve:

- essere regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
- sussistere al momento della presentazione della domanda;
- permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione, il contributo sarà ricalcolato in base al periodo effettivamente maturato.

Sono esclusi dai benefici:

- i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificati nelle categorie catastali A1, A8, e A9;
- i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 13\89, sito

in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota di possesso. Il nucleo familiare è ammesso al contributo nel caso in cui, un suo componente, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene.

- i nuclei familiari che hanno in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente;

Requisiti di carattere economico

Fascia A: ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€ 13.392,00 annui), rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione annuo corrisposto è superiore al 14%.

L'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € **3.098,74 annui**.

Fascia B: ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 14.162,00 rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%; L'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € **2.320,00 annui**;

Il contributo di cui alla L. 431/98 è cumulabile con altri finanziamenti per il sostegno alla locazione (compreso il reddito di cittadinanza) nel limite dell'importo del canone sostenuto.

Art. 4 - Richiesta di partecipazione e documentazione da allegare

Al fine di poter partecipare al presente bando i Richiedenti dovranno produrre l'istanza di partecipazione sul modulo di domanda predisposto dal Servizio Sociale del Comune di Senorbi, che dovrà essere debitamente compilato in ogni sua parte.

I requisiti di cui all'art. 3 del presente bando sono attestabili mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000.

All'istanza di partecipazione dovranno essere **obbligatoriamente allegati** i seguenti documenti:

- Copia del contratto di locazione dell'immobile regolarmente registrato;
- Copia della ricevuta di versamento dell'Imposta annuale di registrazione relativa all'ultimo anno (nel caso in cui il proprietario aderisca al regime della "cedolare secca" occorre allegare la comunicazione inviata dallo stesso all'inquilino dove si attesti tale adesione, se non precisato nel contratto).
- Ricevute di pagamento del canone d'affitto mensile relative alle mensilità gennaio-aprile 2020 la data di emissione, il numero progressivo, il luogo di ubicazione dell'appartamento in locazione (via, piazza, località) e relativo numero civico, la causale, nonché la relativa quietanza a firma leggibile del locatore, o in alternativa, per chi non fosse in grado di produrle, dichiarazione liberatoria del proprietario dell'immobile, attestante l'avvenuto ricevimento dell'importo dei canoni di locazione per le mensilità gennaio - aprile 2020, allegando fotocopia del documento di identità di chi firma per quietanza.
- Copia del documento di identità del richiedente.

L'ISEE del nucleo familiare potrà essere autocertificato nel modulo di domanda. In alternativa è possibile allegare copia dell'attestazione ISEE in corso di validità.

Art. 5 - Predisposizione degli elenchi dei beneficiari

L'Ufficio comunale competente procederà all'istruttoria delle domande pervenute verificando il possesso dei requisiti minimi per poter partecipare e la veridicità dei dati autocertificati.

Procederà alla predisposizione di due elenchi di Beneficiari uno per coloro che rientrano nella fascia A) e uno per coloro che rientrano nella fascia B).

Art. 6 - Formazione e pubblicazione degli elenchi degli ammessi e degli esclusi

Gli elenchi degli ammessi verranno approvati con Determinazione del Responsabile del Servizio Sociale, e verranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune per 10 giorni consecutivi entro i quali si potranno presentare eventuali ricorsi.

Art. 7 - Determinazione della misura dei contributi

Al fine di individuare gli aventi diritto e rilevare il fabbisogno comunale delle risorse finanziarie, il Comune applica le modalità generali di definizione dei contributi di cui all'art. 6 del bando regionale approvato con Determinazione

n. 593 prot. 11278 del 21/04/2020, dando atto che l'ammontare del contributo per ciascun richiedente varia a seconda della fascia reddituale di appartenenza e con i limiti massimi di cui all'art. 6 dello stesso Bando, senza ulteriore individuazione di soglie minime di accesso al contributo e non prevedendo incrementi del contributo da assegnare per i nuclei familiari di cui al medesimo articolo. Ai fini del calcolo del contributo spettante, si rimanda alle modalità e agli esempi esplicitati dall'art. 6 del Bando regionale.

Esempio modalità di calcolo del **contributo annuo** sulla base della fascia reddituale: ISEE del nucleo familiare = € 10.000,00

Canone annuo = € 3.600,00

Canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00

Ammontare del contributo = canone annuo effettivo - canone sopportabile. Quindi € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00 (minore di € 3.098,74).

Si precisa che:

- il **contributo annuo (Ca)** è determinato sulla base del canone annuo secondo le suddette indicazioni per la Fascia A e B e dovrà essere calibrato al numero di mensilità finanziabili;
- il **contributo mensile (Cm)** si ottiene dividendo il contributo annuo per il numero di mesi di contratto dell'anno 2020;
- il **contributo concedibile (Cc)** si ottiene moltiplicando il contributo mensile per il numero di mesi da gennaio ad aprile per i quali sia riscontrabile la ricevuta di pagamento.

Art. 8 - Modalità di erogazione dei contributi

Il contributo in oggetto sarà erogato a seguito dell'assegnazione da parte dell'Assessorato Regionale competente dei fondi necessari e dal momento in cui le somme stanziare diverranno contabilmente disponibili.

Nel caso in cui la Regione trasferisca al Comune un importo insufficiente a coprire l'intero fabbisogno rilevato, il Comune procederà, per ragioni di equità e parità di trattamento, alla riduzione proporzionale dei contributi spettanti a tutti i richiedenti inseriti nelle fasce A e B di cui all'art. 3, come da indirizzo generale della Regione (art. 6 bando regionale).

La liquidazione del contributo è subordinata alla presentazione delle ricevute di pagamento del canone di locazione come precisato all'art. 4 punto 3.

Art. 9 - Modalità e termini di presentazione delle domande

Le domande, debitamente compilate e sottoscritte, dovranno essere corredate da tutta la necessaria documentazione e trasmesse all'ufficio Protocollo del Comune preferibilmente **tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.senorbi.ca.it entro il 19 GIUGNO 2020.**

Coloro che sono impossibilitati a trasmettere la documentazione tramite PEC, potranno imbucare la domanda nell'apposita cassetta delle lettere posizionata all'esterno dello stabile comunale - via Lonis 34 - fianco portone d'ingresso.

Le domande presentate dopo tale termine non saranno prese in considerazione.

Art. 10 - Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n.445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del D.P.R. n.445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici, e verrà pertanto escluso dall'elenco dei beneficiari.

L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

Art. 11 - Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N. 679/2016

Il Comune di Senorbì, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o

cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento.

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste.

Senorbì, 19.05.2020

Il Responsabile del Servizio Sociale
f.to Dott. Alessandro Pireddu